

Vecchio Testo	Nuovo testo
<u>TITOLO I – L'ORDINAMENTO</u>	<u>TITOLO I – L'ORDINAMENTO</u>
Art. 1 Natura e attribuzioni	Art. 1 Natura e attribuzioni
1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori “non professionisti”.	1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza scopo di lucro, le società e le associazioni (di seguito per brevità società) affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e calciatrici “non professionisti/ e ”.
2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.	2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.
3. In particolare, la Lega: a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica; b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.; c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non; d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;	3. In particolare, la Lega: a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica; b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.; c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non; d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque , dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;

e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza; f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate; g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati, le Divisioni, i Dipartimenti e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura; h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C..	e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati ed i Tornei di competenza; f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate; g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura; h) svolge ogni altra funzione delegata dalla F.I.G.C..
Art. 2 Sede ed articolazione	Art. 2 Sede ed articolazione
1. La Lega ha sede in Roma.	1. La Lega ha sede in Roma.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega: - si articola funzionalmente in: a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali; b) Dipartimento Interregionale; c) Dipartimento Calcio Femminile; d) Dipartimento Beach Soccer; - inquadra: e) Divisione Calcio a Cinque.	2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega: - si articola funzionalmente in: a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali; b) Dipartimento Interregionale; c) Dipartimento Calcio Femminile; d) Dipartimento Beach Soccer; - inquadra: e) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 3 Gli Uffici 1. Il funzionamento della Lega è assicurato per le rispettive competenze, dal Segretario Generale e dal Segretario Amministrativo della L.N.D. <u>(Comma 1 in vigore fino al 30 Giugno 2022)</u>	Art. 3 Gli Uffici 1. Il funzionamento della Lega è assicurato dal Segretario Generale. <u>(Il comma 1 entra in vigore dal 1° Luglio 2022)</u>
2. Il Segretario Generale della L.N.D. dirige la Segreteria e coordina l'attività tecnica, normativa e agonistica della L.N.D., rispondendone direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario. <u>(Comma 2 in vigore fino al 30 Giugno 2022)</u>	2. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, che risponde direttamente al Presidente di Lega. Il Segretario Generale: a) esercita le funzioni conferite dallo Statuto e dai regolamenti di Lega; b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali; c) coordina e dirige la Segreteria Generale e tutti gli uffici di Lega, curando l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici, sovrintendendo agli stessi e dirigendo il personale; d) coordina l'attività sportiva, regolamentare, gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile di Lega; e) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega; f) riferisce agli organi di Lega, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le Società associate; g) provvede alla stesura, alla pubblicazione ed alla raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D.. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari. <u>(Il comma 2 entra in vigore dal 1° Luglio 2022, in sostituzione dei commi 2,3,4,5)</u>
3. Il Segretario Amministrativo della L.N.D. dirige l'Ufficio Amministrativo e coordina l'attività amministrativa, contabile e finanziaria della L.N.D., rispondendone direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario Amministrativo.	

<u>(Comma 3 in vigore fino al 30 Giugno 2022)</u>	
4. Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni. <u>(Comma 4 in vigore fino al 30 Giugno 2022)</u>	
5. Il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo della L.N.D.: a) curano, ciascuno per le proprie competenze, l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega; b) riferiscono, ciascuno per le proprie competenze, agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro pertinenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate. Il Segretario Generale della L.N.D. cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D. <u>(Comma 5 in vigore fino al 30 Giugno 2022)</u>	
Art. 4 Le associate	Art. 4 Le associate
1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C..	1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C..
2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.	2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato o alla Divisione o ai Dipartimenti i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.	3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano o alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.
4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.	4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano , alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.	5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.	6. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.
Art. 5 La gestione economica e finanziaria	Art. 5 La gestione economica e finanziaria
1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.	1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.

	2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.
2. Il bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere convocata, senza indugio, l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio. Il bilancio di esercizio annuale è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo previsto dallo Statuto Federale.	
	3. Il bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.
	4. Il bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.
	5. Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.
	6. Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.

	7. Il bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.
3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.	8. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.
	9. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, delle Divisioni.	10. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.
5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.	
6. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.	11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente. Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende: - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; - ratei e risconti; - patrimonio netto; - fondo per rischi e oneri; - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; - debiti.

	Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 6 Interventi federali	Art. 6 Interventi federali
1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.	1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle Società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.
<u>TITOLO II - GLI ORGANI</u>	<u>TITOLO II - GLI ORGANI</u>
Art. 7 Classificazione	Art. 7 Classificazione
1. Gli Organi della Lega sono: a) l'Assemblea; b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti; c) il Consiglio di Presidenza; d) il Consiglio Direttivo; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.	1. Gli Organi della Lega sono: a) l'Assemblea; b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti di Area; c) il Consiglio di Presidenza; d) il Consiglio Direttivo; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Art. 8 L'Assemblea	Art. 8 L'Assemblea: composizione, convocazione e quorum
	1. L'Assemblea si compone di delegati eletti, nel rispetto dei principi di democrazia per un quadriennio dalle Società, secondo le "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.", approvate dalla FIGC.
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega, in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva della F.I.G.C.; in via straordinaria, quando ricorrano gravi circostanze e, sempre in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".	2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega: a) in via ordinaria elettiva dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa. b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno dieci giorni prima della data fissata per la stessa.
2. In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.	3. In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria è convocata unicamente dal Commissario, nei termini e con le modalità di cui al comma 2.
	4. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.
	5. L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei delegati assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto.

	6. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione: a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.
	7. Nell'Assemblea della L.N.D, salvo quanto diversamente previsto per l'Assemblea elettiva dei consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dagli Organi di Giustizia Sportiva presso la L.N.D., la Divisione Calcio a Cinque ed il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.
	8. L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia, da un Presidente nominato dai Delegati presenti, fermo quanto previsto per l'Assemblea elettiva dei consiglieri federali.
	9. La cognizione delle controversie concernenti le delibere dell'Assemblea della L.N.D. è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva presso la FIGC.
	Art. 9 L'Assemblea: poteri e funzioni
	1. L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico: a) il Presidente della L.N.D.; b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.; c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali - Nord, Centro, Sud - di appartenenza; d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., secondo quanto previsto dalle disposizioni federali e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.; e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..

	2. L'Assemblea della L.N.D.: a) approva i bilanci preventivi e consuntivi nell'ipotesi di parere contrario del Collegio dei Revisori dei Conti; b) revoca le cariche elettive e promuove eventuali azioni di responsabilità, ad istanza dei Delegati Assembleari Effettivi all'esito della procedura di cui all'art. 8, comma 2, lett. b); c) approva lo Statuto della Lega e le sue modifiche; d) stabilisce la città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento; e) svolge ogni altra funzione demandata dalla Legge.
	3. L'Assemblea della L.N.D. designa il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.
	4. L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea: a) dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, relativi all'elezione dei Delegati assembleari, anche per quel che concerne i Delegati in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico; b) della comunicazione della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per il Delegato assembleare eletto in tale ambito.
	5. L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.
Art. 9 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti	Art. 10 Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C., nonché componente del Consiglio Federale della F.I.G.C.	1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Lega ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C., nonché componente del Consiglio Federale della F.I.G.C.
2. In particolare, il Presidente della Lega:	2. In particolare, il Presidente della Lega:

a. convoca l'Assemblea; b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi; c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile; d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo; e. vigila sull'attività dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi; f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno; g. nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice Segretario e il Vice Segretario Amministrativo della L.N.D.;	a. convoca l'Assemblea; b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi; c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione della Lega, di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Il Presidente adotta, altresì, per particolari e urgenti motivi, sotto la propria responsabilità e sentiti i Vice Presidenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di impossibilità di convocazione urgente del Consiglio di Presidenza. Detti provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo; e. vigila sull'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi; f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno; g. nomina il Segretario Generale ed, ove ritenuto, uno o più Vice Segretari; <u>(Lett. g) in vigore dal 1° Luglio 2022)</u>
--	--

<u>(Lett. g) in vigore fino al 30 Giugno 2022)</u> h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti; i. cura l'attuazione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C..	h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti; i. cura l'attuazione di ogni altra attività delegata dalla F.I.G.C..
3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio Federale della F.I.G.C. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, decade altresì il Consiglio Direttivo e il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente e provvede alla convocazione dell'Assemblea entro il termine massimo di centottanta giorni dall'evento, per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative. Durante il periodo di reggenza, il Vice Presidente vicario ha la piena rappresentanza della Lega e ne garantisce il normale funzionamento sentiti gli altri Vice Presidenti, che restano in carica, e i Consiglieri Federali che rappresentano la Lega. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita ad un Commissario nominato dal Consiglio Federale.	3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Lega, decadono il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti. L'espletamento della ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi o indifferibili sono garantiti in prorogatio dal Presidente di Lega o da chi ne fa le veci e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso l'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni deve tenersi senza indugio entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Norma di attuazione e transitoria In sede di prima applicazione della presente disposizione e al fine di portare a compimento il quadriennio olimpico 2012-2016, il Vice Presidente vicario, con funzioni di Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei delegati già in carica per procedere alla elezione del solo Presidente della Lega, con le designazioni delle candidature espresse direttamente dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a 5. Il Presidente eletto resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso e con la sua elezione sono ripristinate le funzioni del Consiglio Direttivo. Qualora alla carica di Presidente sia eletto il Vice Presidente Vicario, le funzioni di Vicario fino alle nuove elezioni di tutte le cariche associative, anche ai fini della rappresentanza nel Consiglio Federale, sono assunte dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora alla carica di Presidente sia eletto un Vice Presidente di area in carica, il Presidente eletto provvede direttamente alla sua sostituzione fino al termine del quadriennio olimpico, mediante designazione sulla base delle indicazioni ricevute dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati Regionali dell'area interessata.	
4. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano), Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia).	
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.	
	Art. 11 Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti
	1. Il Vice Presidente Vicario è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolge incarichi su delega del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei.

	2. I Vice Presidenti sono componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolgono incarichi su delega del Presidente nonché funzioni sostitutive, in caso di impedimenti od assenze temporanee e contestuali del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Le funzioni sostitutive sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età e seguendo il medesimo criterio, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, dagli altri Vice Presidenti.
	3. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei seguenti tre gruppi territoriali: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano); Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia).
	4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.
Art. 10 Il Consiglio di Presidenza	Art. 12 Il Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della Lega. Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio di esercizio e a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni, deve essere comunque	1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della Lega. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno tre giorni prima ed, in caso di urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza riguardanti la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e le deliberazioni implicanti spese, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei

invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Presidenza attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente, al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo.

Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni; il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre, propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi; decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle Società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti, relativamente a questioni di carattere organizzativo; indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale e internazionale; adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.

Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega.

Revisori dei Conti. Possono essere invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi.

Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

2. Il Consiglio di Presidenza:

a) attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario Generale;

b) predispone il **bilancio preventivo** nonché il bilancio **consuntivo nel rispetto** delle prescrizioni del Regolamento **amministrativo e contabile** della L.N.D, dei Comitati **Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque**;

c) definisce eventuali reclami proposti dalle società avverso misure di carattere organizzativo decise dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti;

d) propone al Presidente della F.I.G.C. **la nomina dei Dirigenti non elettivi**;

e) indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;

f) **per particolari ed urgenti motivi, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile**;

g) adempie a tutte le altre funzioni devolute dal presente Regolamento.

2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.	
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 12, comma 4, del presente Regolamento, alle riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.	
Art. 11 Il Consiglio Direttivo	Art. 13 Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, delle Divisioni e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.	1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque.
2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega per ciascuna delle tre aree territoriali, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega.	2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., il Coordinatore del Dipartimento Interregionale, il Coordinatore del Dipartimento Calcio Femminile, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.	3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno quattro giorni prima ed, in caso di urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del giorno.
	4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.
4. Il Consiglio Direttivo: a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni; b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto; c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio di esercizio, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti; d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno; e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.; f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;	5. Il Consiglio Direttivo: a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni; b) delibera gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza qualificata; c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della L.N.D., previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; d) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D. e le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.; e) emana il Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D., dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, nonché ogni altro regolamento interno; f) delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio

g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C.. Qualora il predetto Commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale; h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega; i) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati; l) nomina, per la durata del quadriennio, una Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") proposti dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.; m) dichiara, la decadenza dei componenti degli organi dei Comitati e delle	a Cinque, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività loro demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C. La delibera viene assunta a maggioranza qualificata con la esclusione dal voto del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale Autonomo interessato o del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, se interessata. Qualora il predetto commissariamento determini la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale; g) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano; h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti; i) dichiara la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale; l) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In sede di Consiglio Direttivo, con la partecipazione al voto dei soli Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti dei Comitati Autonomi
---	---

Divisioni della L.N.D, che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte. Dichiaro, altresì, la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale. n) assolve a tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D.	delle Province di Trento e Bolzano, può disporsi, mediante decisione assunta a maggioranza assoluta degli stessi, che le singole Aree territoriali individuino un proprio Coordinatore per Area. Il Coordinatore d'Area dovrà essere individuato nell'ambito dei Presidenti dei Comitati d'Area o nel Vice Presidente d'Area, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D..
Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti	Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria della Lega è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi espressi.
2. E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi.	
	2. La carica di Revisori dei Conti della L.N.D. è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di Società calcistiche associate alla L.N.D., nonché con qualsiasi altro incarico svolto presso Società di altre Leghe.

	3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.
	4. In caso di decadenza degli Organi Direttivi della L.N.D. disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.
3. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.	5. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio di esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque impicanti spese. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.	6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque . In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.
<u>TITOLO III</u> <u>L'ARTICOLAZIONE</u>	<u>TITOLO III</u> <u>L'ARTICOLAZIONE</u>
COMITATI REGIONALI E C.P.A. TRENTO E BOLZANO	COMITATI REGIONALI E COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

A) NORME RELATIVE AI COMITATI REGIONALI	A) NORME RELATIVE AI COMITATI REGIONALI
Art. 13 Composizione	Art. 15 Composizione
I Comitati Regionali inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.	I Comitati Regionali inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.
Art. 14 Struttura e funzioni	Art. 16 Struttura e funzioni
1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.. Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.	1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.. Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.
	2. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in

	Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.
I) I Comitati Regionali I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Sono Organi dei Comitati: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - la Consulta. a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti". In pendenza di Commissariamento di un Comitato regionale, di un Comitato provinciale autonomo o di una Divisione, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi, e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del	I) I Comitati Regionali I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Sono Organi dei Comitati: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti. a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti". In pendenza di Commissariamento di un Comitato Regionale, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza. Le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca **per fondati motivi** del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e predispone il **bilancio preventivo**, nonché il bilancio **consuntivo**, secondo le prescrizioni del Regolamento **amministrativo e contabile** della Lega, dei Comitati e della **Divisione Calcio a Cinque**. **In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo**. Le deliberazioni adottate **in via d'urgenza** devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di

del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari.

Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 27, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre,

Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal **Consiglio Direttivo** della Lega in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari.

Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero **e la composizione** dei gironi – fermo restando quanto disposto **dall'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento**, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10,

le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; 3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale; 4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.; 5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega; 6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura; 7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento; 8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque.	delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; 3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo; 4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annuali dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.; 5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega; 6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura; 7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento; 8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque. 9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.
--	---

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;

- organizzare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Regionale.

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati, **le altre competizioni** ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;

- organizzare, ai sensi dell'art. **40** del **presente** Regolamento, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

- assolvere ad ogni altro compito demandato **dalla Divisione Calcio a Cinque**, tramite il Comitato Regionale.

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti **esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Regionali** ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della

predisposizione, da parte della Presidenza, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 14,

predisposizione, da parte della Presidenza, del **bilancio preventivo** e del bilancio **consuntivo**. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla **successiva** Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento **amministrativo e contabile** della Lega, dei Comitati **Regionali** e **della Divisione Calcio a Cinque**. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato **Regionale** può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato **Regionale** stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva,

punto 1), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente. In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. B) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.	sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 16, punto 2), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente. In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. B) NORME RELATIVE AI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.
Art. 15 Composizione	Art. 17 Composizione
I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.	I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 16 Struttura e funzioni	Art. 18 Struttura e funzioni
1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.	1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati Provinciali Autonomi, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D. Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono avvalersi di Società immobiliari da essi interamente controllate, i cui Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.
I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo. Sono Organi di ciascuno dei due Comitati: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - la Consulta. a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del	I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo. Sono Organi di ciascuno dei due Comitati: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori dei Conti. a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblies della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e

Consiglio Direttivo e la gestione contabile di ciascuno dei Comitati. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) I Presidenti dei Comitati nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall'Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile di ciascuno dei Comitati. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate **dal presente Regolamento** e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) I Presidenti dei Comitati **Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano** nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall'Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca **per fondati motivi** del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente del Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza.

Le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega in relazione al numero delle società aderenti a ciascun Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **bilancio preventivo**, nonché il bilancio **consuntivo**, secondo le prescrizioni del Regolamento **amministrativo e contabile** della Lega, dei Comitati e **della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo.**

Le deliberazioni adottate **in via d'urgenza** devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal **Consiglio Direttivo della L.N.D.** in relazione al numero delle società aderenti a ciascun Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

All'esito della nomina da parte della F.I.G.C., i Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono i Coordinatori Federali per l'attività giovanile e scolastica.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 27, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero **e la composizione** dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento **delle competizioni**, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il **bilancio preventivo** nonché il bilancio **consuntivo**;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque.

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;
- organizzare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;
- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque.

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati, **le altre competizioni** ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;
- organizzare, ai sensi dell'art. **40** del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;
- assolvere ad ogni altro compito demandato **dalla Divisione Calcio a Cinque**, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti **esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano** ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti

del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo

validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato **Provinciale Autonomo** in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del **bilancio preventivo** e del bilancio **consuntivo**.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla **successiva** Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento **amministrativo e contabile** della Lega, dei Comitati e **della Divisione Calcio a Cinque**. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo

territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.	territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.
<u>C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE</u>	<u>C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE</u>
Art. 17 Composizione	Art. 19 Composizione
La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.	La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.
Art. 18 Struttura e funzioni	Art. 20 Struttura e funzioni
1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni	1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione

e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.	radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.
2. La Divisione ha sede in Roma.	2. La Divisione ha sede in Roma.
3. Sono Organi della Divisione: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - la Consulta;	3. Sono Organi della Divisione: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali; - il Collegio dei Revisori dei Conti.
a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".	a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti". In pendenza di Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C.. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca **per fondati motivi** del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente della Divisione, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **bilancio preventivo** nonché il bilancio **consuntivo**, secondo le prescrizioni del Regolamento **amministrativo e contabile** della Lega, dei Comitati e **della Divisione Calcio a Cinque**. **In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza** devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo: 1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali; 3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio; 4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega; 5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega; 6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura. 7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.	d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo: 1. organizza, disciplina e controlla i Campionati, le altre competizioni e i tornei di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali; 3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo; 4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega; 5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega; 6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura; 7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
--	---

8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della

8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti;

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in

predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore. g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo. h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.	occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore. g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo. h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.
<u>D) DIPARTIMENTO INTERREGIONALE</u>	<u>D) DIPARTIMENTO INTERREGIONALE</u>

Art. 19 Composizione	Art. 21 Composizione
1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche: - Campionato Nazionale Serie D; - Campionato Nazionale Juniores; - Coppa Italia Serie D.	1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche: - Campionato Nazionale Serie D; - Campionato Nazionale Juniores; - Coppa Italia Serie D.
Art. 20 Struttura e funzioni	Art. 22 Struttura e funzioni
1. Il Dipartimento Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.	1. Il Dipartimento Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.
2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore-referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Interregionale. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.	2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore-referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Interregionale. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.
3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.	3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.
4. Il Presidente o suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti, rappresenta il Dipartimento Interregionale a ogni effetto.	4. Il Presidente o suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti, rappresenta il Dipartimento Interregionale a ogni effetto.

5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.	5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Interregionale, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.	6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Interregionale, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
7. Il Dipartimento Interregionale assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.	7. Il Dipartimento Interregionale assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.
<u>E) DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE</u>	<u>E) DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE</u>
Art. 21 Composizione	Art. 23 Composizione
1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili: - Campionati Nazionali - Campionato Primavera - Coppa Italia	1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che, su delega della F.I.G.C., è competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili: - Campionato Nazionale Serie C - Campionato Juniores - Coppa Italia
Art. 22 Struttura e funzioni	Art. 24 Struttura e funzioni
1. Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può nominare un suo delegato.	1. Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può nominare un suo delegato.

Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi. Il Dipartimento svolge, altresì, funzioni di raccordo con i Responsabili Regionali del Calcio Femminile.	Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi. Il Dipartimento svolge, altresì, funzioni di raccordo con i Responsabili Regionali del Calcio Femminile.
2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Calcio Femminile. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o dal suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.	2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Calcio Femminile. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o dal suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.
3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.	3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.
4. Il Presidente o il suo delegato, rappresenta il Dipartimento Calcio Femminile a ogni effetto.	4. Il Presidente o il suo delegato, rappresenta il Dipartimento Calcio Femminile a ogni effetto.
5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.	5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 53 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.	6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
7. Il Dipartimento Calcio Femminile assolve a ogni compito demandato dalla Lega	7. Il Dipartimento Calcio Femminile assolve a ogni compito demandato dalla

Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.	Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.
<u>F) DIPARTIMENTO BEACH SOCCER</u>	<u>F) DIPARTIMENTO BEACH SOCCER</u>
Art. 23 Composizione	Art. 25 Composizione
1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.	1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.
Art. 24 Struttura e funzioni	Art. 26 Struttura e funzioni
1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, da un numero di componenti variante da cinque a sette e da un Segretario, nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D.	1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, da un numero di componenti variante da cinque a sette e da un Segretario, nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D.
2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento Beach Soccer a ogni effetto.	2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento Beach Soccer a ogni effetto.
3. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.	3. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
4. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali.	4. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.
5. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Beach	5. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento

Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.	Beach Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.	6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.
<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u>	<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u>
Art. 25 Gli Organi della Giustizia Sportiva	Art. 27 Gli Organi della Giustizia Sportiva
1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati e i Collaboratori della Gestione Sportiva si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue.	1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati e i Collaboratori della Gestione Sportiva si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue.
Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D.	Art. 28 Commissione Accordi Economici della L.N.D.
1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.	1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E’ altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 quater, delle N.O.I.F.	2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E’ altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 51 del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 quater, delle N.O.I.F.
3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.	3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.
4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o	4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi

all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.	verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.
5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.	5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.
6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.	6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.
7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare	7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare

all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione.	all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione.
8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.	8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 26 Gli Organi Tecnici Arbitrali	Art. 29 Gli Organi Tecnici Arbitrali
1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.).	1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.).
<u>TITOLO V</u> <u>LE ATTIVITÀ</u>	<u>TITOLO V</u> <u>LE ATTIVITÀ</u>
Art. 27 Le competizioni agonistiche	Art. 30 Le competizioni agonistiche
1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:	1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

A) Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Serie D - Campionato Nazionale Juniores "Under 19" - Coppa Italia Dilettanti L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..	A) Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Serie D - Campionato Nazionale Juniores "Under 19" - Coppa Italia Dilettanti L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano 1) Campionati Regionali a) Eccellenza - Campionato di Eccellenza Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva. - Coppa Italia Dilettanti Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere Società di	B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano 1) Campionati Regionali a) Eccellenza - Campionato di Eccellenza Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva. - Coppa Italia Dilettanti Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere

Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. b) Promozione - Campionato di Promozione Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. - Coppa Italia Dilettanti Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione. c) 1ª categoria - Campionato di 1ª categoria Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. d) 2ª categoria - Campionato di 2ª categoria Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. - Coppa Regione	Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. b) Promozione - Campionato di Promozione Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. - Coppa Italia Dilettanti Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione. c) 1ª categoria - Campionato di 1ª categoria Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. d) 2ª categoria - Campionato di 2ª categoria Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. - Coppa Regione
--	---

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. e) Juniores – “Under 19” - Campionato Regionale Juniores Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. - Coppa Regione E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. f) Campionato Regionale Allievi; g) Campionato Regionale Giovanissimi; 2) Campionati Provinciali a) 3ª categoria - Campionato di 3ª categoria Il Campionato di 3ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita	E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. e) Juniores – “Under 19” - Campionato Regionale Juniores Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. - Coppa Regione E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. f) Campionato Regionale Allievi; g) Campionato Regionale Giovanissimi; 2) Campionati Provinciali a) 3ª categoria - Campionato di 3ª categoria Il Campionato di 3ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato
--	--

regolamentazione. b) 3ª categoria - "Under 21" - Campionato di 3ª categoria - "Under 21" Il Campionato di 3ª categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. c) 3ª categoria - "Under 19" - Campionato di 3ª categoria – "Under 19" Il Campionato di 3ª categoria - "Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. d) 3.a Categoria – "Over 30" - Campionato di 3.a Categoria – "Over 30" Il Campionato di "3.a Categoria – Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia	mediante apposita regolamentazione. b) 3ª categoria - "Under 21" - Campionato di 3ª categoria - "Under 21" Il Campionato di 3ª categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. c) 3ª categoria - "Under 19" - Campionato di 3ª categoria – "Under 19" Il Campionato di 3ª categoria - "Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. d) 3.a Categoria – "Over 30" - Campionato di 3.a Categoria – "Over 30" Il Campionato di "3.a Categoria – Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia
--	--

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione. e) "3.a Categoria – Over 35" - Campionato di 3.a Categoria – "Over 35" Il Campionato di "3.a Categoria – Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione. f) Juniores – "Under 19" - Campionato Provinciale Juniores Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. g) Campionato Provinciale Allievi; h) Campionato Provinciale Giovanissimi; i) Attività giovanile provinciale.	E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione. e) "3.a Categoria – Over 35" - Campionato di 3.a Categoria – "Over 35" Il Campionato di "3.a Categoria – Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. - Coppa Provincia E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione. f) Juniores – "Under 19" - Campionato Provinciale Juniores Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi. g) Campionato Provinciale Allievi; h) Campionato Provinciale Giovanissimi; i) Attività giovanile provinciale.
C) Dipartimento Calcio Femminile 1) Attività agonistiche nazionali - Campionati Nazionali - Campionato Primavera - Coppa Italia	C) Dipartimento Calcio Femminile 1) Attività agonistiche nazionali, su delega della F.I.G.C.: - Campionato Nazionale Serie C - Campionato Juniores - Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali - Campionati regionali e provinciali - Coppa Italia - Attività giovanile Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.	2) Attività agonistiche regionali e provinciali: - Campionati regionali e provinciali - Coppa Italia - Attività giovanile Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.
D) Divisione Calcio a Cinque 1) Attività agonistiche nazionali - Campionato Serie A - Campionato Serie A2 - Campionato Serie B - Campionato Serie A Femminile - Campionato Serie A2 Femminile - Campionato Under 19 - Coppa Italia 2) Attività agonistiche regionali e provinciali - Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2 - Campionato Serie D Maschile - Campionato Serie C Femminile - Campionato Serie D Femminile - Campionato Under 21 maschile e femminile - Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile - Coppa Italia - Coppa Regione	D) Divisione Calcio a Cinque 1) Attività agonistiche nazionali - Campionato Serie A - Campionato Serie A2 - Campionato Serie B - Campionato Serie A Femminile - Campionato Serie A2 Femminile - Campionato Under 19 - Coppa Italia 2) Attività agonistiche regionali e provinciali - Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2 - Campionato Serie D Maschile - Campionato Serie C Femminile - Campionato Serie D Femminile - Campionato Under 21 maschile e femminile - Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile - Coppa Italia

- Coppa Provincia Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale: a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.	- Coppa Regione - Coppa Provincia Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. 3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale: a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.
Art. 28 L'iscrizione ai Campionati	Art. 31 L'iscrizione ai Campionati
1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.	1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti.
2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la	2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a

attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F.. b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 1. Tassa associativa alla L.N.D.; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno. d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente.	svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F.. b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 1. Tassa associativa alla L.N.D.; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione; I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno. d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente.
Art. 29 Gli organici dei Campionati	Art. 32 Gli organici dei Campionati
1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..	1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..
2. Nel caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e dei	2. Nel caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e dei

Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.	Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.
3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, delle Divisioni Nazionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.	3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.
4. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del C.O.N.I.	4. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del C.O.N.I.
5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e dei Campionati Nazionali Femminili è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.	5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie C Femminile è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.
6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, delle Divisioni e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.	6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque , fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.
7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C..	7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C..

8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati, tenuto conto delle esigenze del Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile.	8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano , tenuto conto delle esigenze del Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile.
Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati	Art. 33 Lo svolgimento dei Campionati
1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.	1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.
2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.	2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.
3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.	3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità	4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità

fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.	fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.
5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo	5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di

ritenuto idoneo in altro Comune.	Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.
6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione. La modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti entrerà in vigore dal 1° Luglio 2019.	6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.
Art. 31 I campi di giuoco	Art. 34 I campi di giuoco
1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle	1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a

Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.	seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque . Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque . Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.
2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."	2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."
3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.	3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.
4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.	4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi	A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In

eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza. - Campionato Nazionale Juniores “Under 19” a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari. b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).	casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza. - Campionato Nazionale Juniores “Under 19” a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari. b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).
B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano: a) Terreni di giuoco - Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.	B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano: a) Terreni di giuoco - Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria - “Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di giuoco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3ª categoria – “Under 19”, nonché all'attività e alle gare nella categoria di base ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria - “Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di giuoco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3ª categoria – “Under 19”, nonché all'attività e alle gare nella categoria di base ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).	c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).
C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile: a) Terreni di giuoco - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.	C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile: a) Terreni di giuoco - Campionato Nazionale Serie C Femminile: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.
D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque: a) Gli impianti Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco". b) Terreni di giuoco I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di	D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque: a) Gli impianti Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco". b) Terreni di giuoco I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di

manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16; - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza. - Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.	manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16; - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza. - Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.
---	---

- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta. c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.	- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque. I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta. c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.
--	--

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova homologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le homologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.	5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento. Dopo la nuova homologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le homologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.
6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.	6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.
7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.	7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.
8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.	8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.
9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva homologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Art. 32 I tornei ufficiali	9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva homologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Art. 35 I tornei ufficiali
1. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.	1. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.	2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.
3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.	3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.
4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.	4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.
Art. 33 Le rappresentative	Art. 36 Le Rappresentative
1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati, le Divisioni e il Dipartimento Interregionale a formare le rispettive Rappresentative.	1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale a formare le rispettive Rappresentative.
2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici all'attività delle Rappresentative è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..	2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici all'attività delle Rappresentative è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
Art. 34 Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane	Art. 37 Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane
1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere.	1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di

	Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere.
2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti.	2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.
3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, Divisioni, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato, Divisione, o Dipartimento.	3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque , Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento.
4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.	4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.	5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque , Dipartimenti e Delegazioni.
Art. 35 Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere	Art. 38 Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere
1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I	1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo,

regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.	per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.
2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.	2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.
3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.	3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.
4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.	4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.
Art. 36 L'attività giovanile e minore	Art. 39 L'attività giovanile e minore
1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa e pubblicate sui propri Comunicati Ufficiali.	1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa e pubblicate sui propri Comunicati Ufficiali.
2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati ed a tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività minore organizzata dalla Lega.	2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati ed a tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività minore organizzata dalla Lega.
3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal	3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste

Regolamento del Settore medesimo.	dal Regolamento del Settore medesimo.
4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.	4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
5. L'attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività ufficiale a tutti gli effetti.	5. L'attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività ufficiale a tutti gli effetti.
6. Alle società, che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.	6. Alle società, che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.
7. Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all'attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, della Divisione o del Dipartimento di competenza.	7. Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all'attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano , della Divisione Calcio a Cinque o del Dipartimento di competenza.
Art. 37 L'attività amatoriale e ricreativa	Art. 40 L'attività amatoriale e ricreativa
1. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati, le Divisioni, i Dipartimenti e le Delegazioni, le manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.	1. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque , i Dipartimenti e le Delegazioni, le manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.
2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.	2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.

3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico è controllato dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D.	3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico è controllato dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D.
4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega, dal Comitato, dalla Divisione o dal Dipartimento competente, ne preveda la partecipazione.	4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega, dal Comitato Regionale, dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque o dal Dipartimento competente, ne preveda la partecipazione.
5. L'attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano nell'attività ufficiale.	5. L'attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano nell'attività ufficiale.
<u>TITOLO VI</u> <u>I CALCIATORI</u>	<u>TITOLO VI</u> <u>I CALCIATORI E LE CALCIATRICI</u>
Art. 38 Le categorie	Art. 41 Le categorie
1. Le società possono impiegare soltanto calciatori tesserati per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie: a) “non professionisti”; b) “giovani dilettanti”;	1. Le società possono impiegare soltanto calciatori e calciatrici tesserati/ e per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie: a) “non professionisti”; b) “giovani dilettanti”;

c) “giovani”.	c) “giovani”.
2. I requisiti per l'appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	2. I requisiti per l'appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
Art. 39 Le limitazioni all'impiego 1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti competenti, secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega stessa.	Art. 42 Le limitazioni all'impiego 1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti competenti, secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega stessa.
2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice.	2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice.
3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 40 Il tesseramento ed il vincolo	Art. 43 Il tesseramento ed il vincolo
1. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.	1. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.
2. All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo	2. All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste

32 bis delle N.O.I.F..	dall'articolo 32 bis delle N.O.I.F..
3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative interne della F.I.G.C..	3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative interne della F.I.G.C..
Art. 41 Il cambiamento di status e la riqualificazione	Art. 44 Il cambiamento di status e la riqualificazione
1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.	1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.
2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
Art. 42 Il trasferimento	Art. 45 Il trasferimento
1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..	1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.	2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.	3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.	4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 43 Gli accordi e le convenzioni	Art. 46 Gli accordi e le convenzioni
1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato, la Divisione o il Dipartimento di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 42, comma 4, del presente Regolamento.	1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato Regionale, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 45, comma 4, del presente Regolamento.
2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme. 3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme. 3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
<u>TITOLO VII</u> <u>GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI</u> <u>DELLA GESTIONE SPORTIVA</u>	<u>TITOLO VII</u> <u>GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI</u> <u>DELLA GESTIONE SPORTIVA</u>
Art. 44 L'obbligo di tesseramento	Art. 47 L'obbligo di tesseramento

1. E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.	1. E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.	2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.
3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente per l'irrogazione di una delle sanzioni dall'art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva.	3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato Regionale o al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente per l'irrogazione di una delle sanzioni dall'art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 45 Gli allenatori professionisti	Art. 48 Gli allenatori professionisti

1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.	1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.
Art. 46 Gli allenatori dilettanti 1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.	Art. 49 Gli allenatori dilettanti 1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.
2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.	2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.
3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.	3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.
Art. 47 La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero	Art. 50 La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero
1. Le dimissioni o l'esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	1. Le dimissioni o l'esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e dei protocolli d'intesa conclusi tra la L.N.D. e l'associazione di categoria.	2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e dei protocolli d'intesa conclusi tra la L.N.D. e l'associazione di categoria.
Art. 47 bis I collaboratori della gestione sportiva	Art. 51 I collaboratori della gestione sportiva

1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.	1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.
2. Il Settore Tecnico e la L.N.D., con la collaborazione dell'A.DI.SE., all'inizio di ogni stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi relativi ai corsi per il rilascio del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della gestione sportiva. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione dei corsi, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente.	2. Il Settore Tecnico e la L.N.D., con la collaborazione dell'A.DI.SE., all'inizio di ogni stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi relativi ai corsi per il rilascio del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della gestione sportiva. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione dei corsi, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente.
<u>TITOLO VIII</u> <u>DISPOSIZIONI DIVERSE</u>	<u>TITOLO VIII</u> <u>DISPOSIZIONI DIVERSE</u>
Art. 48 Le inadempienze dei calciatori/calciatrici e degli allenatori	Art. 52 Le inadempienze dei calciatori/calciatrici e degli allenatori
1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici e gli allenatori dilettanti.	1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici e gli allenatori dilettanti.
2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti nell'accordo economico fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l'associazione di categoria.	2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti nell'accordo economico fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l'associazione di categoria.

Art. 49 Le incompatibilità ed i divieti	Art. 53 Le incompatibilità ed i divieti
1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni: a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati e delle Divisioni della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C.; la violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega. b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega. c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa. Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva. d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili.	1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni: a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C.; la violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega. b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega. c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa. Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva. d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili, fatta salva la possibilità di ricoprire la carica di Vice Presidente d'area per i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.
Art. 50	Art. 54

Le onorificenze ed i riconoscimenti	Le onorificenze ed i riconoscimenti
1. E' data facoltà ai singoli Comitati e Divisioni di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati e Divisioni di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato o della Divisione, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione di competenza.	1. E' data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque di competenza.
2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario.	2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario.
3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.	3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.
4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della Lega.	4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della Lega.
Art. 51 I diritti e gli oneri finanziari	Art. 55 I diritti e gli oneri finanziari
1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti a titolo di diritti e oneri finanziari.	1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti a titolo di diritti e oneri

	finanziari.
2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate annualmente dagli stessi.	2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate annualmente dagli stessi.
Art. 52 I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi	Art. 56 I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi
1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.	1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.	2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.
3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.	3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.
4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per: a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati; b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati; d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni	4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per: a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati; b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati; d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed

a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.	associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.
5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.	5. È fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.
6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.	6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.
Art. 53 L'osservanza delle norme	Art. 57 L'osservanza delle norme
1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D.	1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.	2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi	3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. , secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori; d) la squalifica del campo.	Non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. le controversie escluse dalla competenza di detto organo dallo Statuto Federale.
Art. 54 Disposizione di rinvio	Art. 58 Disposizione di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.	1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.
NORME TRANSITORIE	NORME TRANSITORIE
I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al	Il nuovo comma 1 dell'art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022. Il nuovo comma 2 dell'art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022 in

presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige cesserà ogni attività a far data dal 1° luglio 2012.

III. A partire dalla stagione sportiva 2012/2013, l'alternanza prevista riguardo all'organizzazione del Campionato di Eccellenza, dei Campionati regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, della gara di finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza e Promozione, della Coppa Regione di Calcio Femminile e della Coppa Italia di Calcio a Cinque riferite all'attività della Regione Trentino Alto Adige, avrà inizio con la competenza organizzativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

IV. Gli attuali Coordinatore-referente e Consiglieri del Dipartimento Interregionale rimangono in carica fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico e, comunque, fino al rinnovo delle cariche elettive quadriennali della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i casi in cui intervengano motivi di decadenza. Il Presidente della L.N.D. provvederà successivamente al rinnovo delle cariche del Dipartimento Interregionale.

sostituzione dei commi 2, 3, 4, 5.

La nuova lett. g) del comma 2 dell'art. 10 entra in vigore dal 1° Luglio 2022.